



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 16 gennaio 2019

OGGETTO: Rappresentante fiscale di intermediario estero.

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa (di seguito banca estera) è una banca autorizzata e soggetta a vigilanza da parte della Banca d'Inghilterra.

Tra le attività finanziarie detenute in conto proprio, *Alfa* detiene, tra l'altro, le seguenti attività emesse dallo Stato italiano o da emittenti italiani accentrati in forma dematerializzata presso *Beta* (congiuntamente definite i Titoli): azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, strumenti derivati cartolarizzati, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quote di fondi d'investimento alternativi, warrants, *asset backed securities* (vale a dire titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione), quote di ETF quotati (*exchange traded fund*), azioni di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Tali Titoli, detenuti in proprietà da *Alfa*, sono sub-depositati dall'istante presso un intermediario stabilito in Italia (di seguito l'Intermediario), che è autorizzato a prestare servizi di custodia a intermediari finanziari ed ad altri clienti.

Nell'ambito dell'attuale modello operativo l'Intermediario aderisce al sistema di gestione accentrata italiano detenendo un conto presso *Beta*.

In relazione ai titoli di Stato e agli altri titoli di debito italiani che rientrano nell'ambito oggettivo del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, l'Intermediario italiano si qualifica come banca di secondo livello, mentre *Alfa* si qualifica come banca di primo livello a sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 1996, n. 632.

L'istante rappresenta di essere, altresì, dotata di una propria filiale in Italia, che si qualifica come stabile organizzazione in Italia di *Alfa* ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'articolo 5, della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il Regno Unito ratificata con la legge 5 novembre 1990, n. 329. La filiale italiana di *Alfa* non è coinvolta nelle operazioni aventi ad oggetto i Titoli e non svolge alcun tipo di attività in relazione agli stessi, né è coinvolta nel rapporto di custodia esistente tra *Alfa* e l'Intermediario.

A seguito dell'adozione del nuovo sistema europeo per il regolamento delle transazioni in titoli, denominato *Target2-Securities* (in seguito, T2S), basato su un sistema di regolamento centralizzato dei titoli, Alfa sta valutando di modificare il proprio assetto organizzativo.

Le modalità di connessione consentite al predetto sistema di regolamento delle transazioni in titoli sono le seguenti:

- a) partecipazione diretta, in cui l'intermediario stabilisce un collegamento tecnico diretto con il sistema T2S;
- b) partecipazione indiretta, in cui l'intermediario si connette a T2S tramite un sistema di deposito accentrato (CSD).

In tale nuovo contesto, la banca estera è intenzionata ad aderire direttamente al sistema di gestione accentrata e diventando titolare di un proprio conto presso *Beta*.

Tale conto verrebbe utilizzato esclusivamente per i titoli detenuti da *Alfa* in nome e per conto proprio.

Sulla base del nuovo modello, *Alfa* assumerà la qualifica di banca di secondo livello (estera), con riferimento ai titoli di Stato italiani e alle obbligazioni italiane soggette al regime fiscale di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996. A tal fine, *Alfa* intende nominare un rappresentante fiscale italiano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

In particolare, *Alfa* intende nominare come rappresentante fiscale il suddetto Intermediario, ovvero un altro soggetto che verrebbe selezionato tra gli intermediari specializzati nella fornitura di servizi di custodia e amministrazione titoli.

Il rappresentante fiscale svolgerebbe tutte le funzioni richieste dal citato articolo 9 e dal d.m. 632 del 1996, nonché le altre funzioni che, secondo le disposizioni legislative e la prassi dell'Amministrazione finanziaria, possono essere delegate al rappresentante fiscale, con riferimento ai titoli accreditati sul conto di *Alfa* detenuto in *Beta*.

Il rappresentante fiscale non sarà coinvolto nella custodia dei titoli e nel regolamento delle relative operazioni.

Anche nel nuovo modello la filiale italiana di *Alfa* non sarà coinvolta nelle operazioni relative ai titoli né nella custodia degli stessi.

Il requisito della nomina del rappresentante fiscale è rilevante, oltre che nelle fattispecie in oggetto, anche ai fini delle seguenti disposizioni fiscali che prevedono l'applicazione di imposte sostitutive e ritenute sui redditi derivanti da altre attività finanziarie:

- dell'articolo 27-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'applicazione della ritenuta sui dividendi delle azioni italiane;
- dell'articolo 26-quinquies del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani e lussemburghesi storici;

- dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, in relazione all'applicazione della ritenuta sui proventi delle quote o azioni di OICR di diritto estero;
- degli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva, nonché delle comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli;
- dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, in relazione all'applicazione della ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliari italiani;
- dell'articolo 1, commi 134 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla ritenuta applicabile agli utili distribuiti dalle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); e
- dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in relazione all'applicazione della ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a Società di Investimento Collettivo a Capitale Fisso (SICAF) immobiliari.

In particolare, con riferimento agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E è stato chiarito che una banca o un intermediario estero che aderisce a *Beta*, e che ha nominato un rappresentante fiscale ai fini dell'applicazione del regime di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, dovrebbe essere assimilato a una banca residente in Italia anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Tale requisito di nomina è previsto indipendentemente dal fatto che l'intermediario estero abbia una stabile organizzazione in Italia.

Alla luce di tali considerazioni, l'istante ritiene che ci sia incertezza in merito all'interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996, dell'articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché delle altre disposizioni fiscali citate che potrebbero applicarsi in futuro in relazione all'attività che *Alfa* svolge in Italia. In particolare, l'istante ritiene che ci sia incertezza circa il

fatto che una banca estera – che è dotata di una stabile organizzazione in Italia (che non è coinvolta nella custodia dei Titoli di proprietà della banca estera) – che intende agire come banca di secondo livello con riferimento ai titoli di sua proprietà possa nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996, nonché ai fini dell'articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e delle altre disposizioni fiscali citate che potrebbero applicarsi in futuro in relazione all'attività che *Alfa* svolge in Italia.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Alfa ritiene che, per adempiere correttamente alle obbligazioni connesse all'imposta sostitutiva e/o ritenuta d'imposta applicabile sui redditi percepiti sui Titoli di proprietà dell'istante detenuti presso *Beta*, possa nominare come proprio rappresentante fiscale un intermediario abilitato residente o stabilito in Italia ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996, anche ai fini dell'articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e delle altre disposizioni elencate; ciò nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia di *Alfa*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli simili di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono assoggettati ad imposta sostitutiva qualora percepiti da determinate tipologie di soggetti residenti in Italia definiti "nettisti".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella loro riscossione.

L'articolo 6 del medesimo decreto legislativo prevede un regime di esenzione per taluni soggetti non residenti e i successivi articoli disciplinano la

procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti di tali soggetti (cfr. articolo 7), nonché le modalità di conservazione delle evidenze e le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria (cfr. articolo 8).

Le disposizioni di attuazione di tale disciplina sono contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, che opera una distinzione tra banche - residenti o non residenti - di "primo livello" e banche di "secondo livello", stabilendo per le prime un ruolo di intermediazione fra l'investitore e le banche di "secondo livello" abilitate ad intrattenere rapporti diretti con l'Amministrazione finanziaria.

Il successivo articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996 dispone che "gli enti e le società non residenti" che aderiscono a sistemi di gestione accentrata dei titoli e "intrattengono rapporti diretti" con l'Amministrazione finanziaria sono equiparati alle banche di "secondo livello".

In base a tale norma, per l'espletamento degli adempimenti richiesti dal decreto legislativo in esame, tali enti e società devono nominare quale rappresentante fiscale in Italia una banca o una SIM residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di una banca o una SIM non residente ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Beta*).

Pertanto, sulla base di tali disposizioni, qualora in capo ad un investitore non residente non risultino soddisfatti i requisiti per l'esenzione, la banca di "secondo livello" deve applicare l'imposta sostitutiva nonché svolgere i conseguenti adempimenti anche per il tramite del proprio rappresentante fiscale.

Tale disposizione "si muove nell'ottica dell'integrazione internazionale dei mercati finanziari, coerentemente con i principi comunitari volti a rimuovere gli ostacoli all'accesso degli intermediari finanziari ai mercati dei singoli Paesi" (cfr. relazione illustrativa al decreto legislativo n. 239 del 1996).

Nella medesima direzione si pone il sistema T2S, che consente agli intermediari di regolare tutte le transazioni in titoli concluse sui mercati europei utilizzando un unico conto di regolamento, con vantaggi in termini di gestione

della propria liquidità e di riduzione del costo di regolamento delle transazioni transfrontaliere fino a renderlo uguale a quello delle transazioni domestiche.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti posti in essere da una banca di "secondo livello" residente sono analoghi a quelli richiesti ad una banca di "secondo livello" estera, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, si ritiene che quest'ultima, per il tramite del proprio rappresentante fiscale in Italia, possa applicare l'imposta sostitutiva anche nei confronti di soggetti residenti in Italia che detengono strumenti finanziari per il tramite del medesimo intermediario estero.

Con riferimento agli utili distribuiti su azioni in deposito accentrato presso *Beta*, l'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600, prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo 27 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti ad un sistema italiano di gestione accentrata (attualmente, al sistema gestito da *Beta*) nonché dagli intermediari non residenti aderenti, direttamente o indirettamente, per il tramite di depositari centrali esteri, al medesimo sistema di deposito (cfr. paragrafo 4.11, circolare n. 165 del 1998).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva e dei relativi adempimenti, in base al successivo comma 8 dell'articolo 27-ter sopra citato, i predetti intermediari non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia.

Con riferimento agli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari corrisposti da soggetti esteri, le modalità di applicazione dell'imposta sono disciplinate dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, non richiamati dall'articolo 27-ter.

Su tali redditi, pertanto, in luogo dell'imposta sostitutiva, si applica la ritenuta prevista dall'articolo 27 sopra citato. In tale caso, detta ritenuta può essere operata tramite il rappresentante fiscale nominato, ai sensi del citato

comma 8 dell'articolo 27-ter, dall'intermediario non residente presso cui i titoli sono depositati.

Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia – diversi dai fondi immobiliari – ed a fondi lussemburghesi storici, l'articolo 26-quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 26 per cento.

L'ultimo periodo di tale disposizione, in particolare, stabilisce che qualora le azioni o quote di tali organismi siano immesse nel sistema di deposito accentrato *Beta*, la ritenuta è applicata dai soggetti, di cui all'articolo 23 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, depositari aderenti, direttamente o indirettamente, al suddetto sistema di deposito nonché dai soggetti non residenti aderenti, direttamente o indirettamente tramite sistemi esteri di deposito accentrato, al medesimo sistema.

Al fine di espletare i connessi adempimenti fiscali, il successivo comma 2, del medesimo articolo 26-quinquies, prevede che i soggetti non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia. L'intermediario non residente, pertanto, ai fini della applicazione della predetta ritenuta è tenuto a nominare un rappresentante fiscale.

Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia – diversi dai fondi immobiliari – ed a fondi lussemburghesi storici, il comma 5 del medesimo articolo 26-quinquies prevede la non applicazione della ritenuta al sussistere, contemporaneamente, delle seguenti condizioni:

- 1) siano percepiti dai soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996;
- 2) siano maturati nel periodo di possesso delle quote.

Al riguardo, si ricorda che, per evitare che l'esenzione sia applicata in relazione a proventi “maturati” nel momento in cui le quote degli OICR non sono detenute da soggetti non residenti destinatari dell'esenzione stessa, il periodo di possesso deve essere attestato dal deposito.

Sebbene la norma faccia esplicito riferimento al deposito presso un intermediario residente in Italia, si ritiene che, in presenza di deposito presso un intermediario estero che abbia nominato un rappresentante fiscale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26-quinquies, lo stesso può non applicare la ritenuta nei confronti dei soggetti non residenti potendo adempiere agli obblighi di comunicazione richiesti dalla normativa nazionale attraverso il proprio rappresentante fiscale, tenuto alla presentazione del modello di dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari (Modello 770) compilando l'apposito Quadro SF Redditi di capitale.

Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero – diversi dai fondi immobiliari – soggetti alla ritenuta alla fonte del 26 per cento, ai sensi dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, il comma 5 prevede che nel caso in cui le predette quote o azioni siano collocate all'estero o, comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella loro riscossione.

Al riguardo, si ritiene che pur non essendoci alcun riferimento agli intermediari non residenti che aderiscono ad un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF, qualora l'intermediario non residente abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, lo stesso possa applicare la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

Con riferimento all'applicazione agli intermediari esteri del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in conformità al disposto di cui al sopra citato articolo 9, i soggetti non residenti che aderiscono direttamente ai sistemi di gestione accentrata sono da considerarsi equiparati alle banche italiane anche per ciò che riguarda il prelievo per l'imposta sostitutiva eventualmente da operare sui redditi diversi conseguiti dai propri depositanti (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165/E).

Pertanto, per i titoli depositati in sistemi di gestione accentrata da parte di intermediari esteri per i quali il titolare abbia esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato di cui al citato articolo 6, saranno i soggetti non residenti aderenti ai sistemi di gestione accentrata di titoli ad effettuare – attraverso il loro rappresentante fiscale, nominato ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 – tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare e SICAF immobiliari di diritto italiano, il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede che qualora le quote dei fondi immobiliari italiani siano immesse in un di sistema di deposito accentrato ai sensi dell'articolo 80 del TUF, la ritenuta è applicata dai soggetti residenti e non residenti, presso i quali le quote sono depositate aderenti – direttamente o indirettamente – al suddetto sistema.

Con riferimento agli utili corrisposti dalle SIIQ, ai sensi dell'articolo 1, comma 134-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovando applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al predetto articolo 27-*ter*, si ritiene corretta l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario estero – attraverso il proprio rappresentante fiscale – sugli utili distribuiti a persone fisiche residenti in Italia dalle SIIQ, le cui quote siano accentrate in *Beta*.

Per quanto riguarda i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare e SICAF immobiliari esteri, l'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, prevede un regime di tassazione omologo a quello dei fondi immobiliari italiani.

Tale disciplina, tuttavia, non prevede una disposizione analoga a quella contenuta nel citato comma 2-*bis* dell'articolo 7 del citato decreto legge n. 351 del 2001.

Al riguardo, si ritiene che – a condizione che le azioni o quote di tali organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF – l'intermediario non

residente presso il quale le stesse sono depositate, aderente al predetto sistema di deposito accentrato, che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possa applicare la ritenuta sui redditi derivanti da tali azioni o quote.

Ciò posto, in relazione alla possibilità di *Alfa* di nominare un rappresentante fiscale, in accordo alle disposizioni in materia sopra esaminate, ancorché l'istante sia dotata di una stabile organizzazione in Italia, si fa presente quanto segue.

La stabile organizzazione, pur potendo costituire autonomo centro di imputazione di redditi (cfr. articolo 7 del modello OCSE) o evidenziare indici rivelatori della fonte del reddito, non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre.

D'altronde, anche se l'ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, veste di sostituto d'imposta, obbligo di tenuta di particolari evidenze contabili), si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l'attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare, il Legislatore, conformandosi all'indirizzo comunitario, ha scelto di precludere espressamente, in presenza di una stabile organizzazione, la coesistenza di un rappresentante fiscale, nel presupposto che, in tal caso, un soggetto non residente è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione.

Analogamente, ai fini delle imposte sui redditi, con il decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 147 (c.d. "decreto internazionalizzazione"), l'unicità tra casa madre e stabile organizzazione è stata ulteriormente avvalorata dalle modifiche recate agli articoli 151, 152 e 153 del TUIR.

Tuttavia, con riferimento agli adempimenti di sostituto di imposta relativi ai redditi di natura finanziaria sopra elencati, appare dirimente la complessità tecnica delle attività che le specifiche disposizioni tributarie richiedono al rappresentante fiscale dell'intermediario non residente.

Ne consegue che qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta in applicazione delle citate disposizioni, l'intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l'ambito del mandato alle specifiche fattispecie in oggetto.

A tal fine, il rappresentante fiscale presenterà, nell'ambito del proprio Modello 770, i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate con riferimento alla propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana.

Resta fermo che in tal caso la nomina del rappresentante fiscale ai sensi per gli effetti di una delle norme sopra esaminate non comporta che questi assuma analogo veste ai sensi e per gli effetti delle altre norme per le quali gli adempimenti rimangono a carico della stabile organizzazione in Italia.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente